

4170/16



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta dai Magistrati:
FRANCESCO IPPOLITO
CARLO CITTERIO
PIERLUIGI DI STEFANO
MASSIMO RICCIARELLI
GAETANO DE AMICIS

- Presidente
- Consigliere
- Rei. Consigliere
- Consigliere
- Consigliere -

Udienza
pubblica dei
18/11/2015
Sent. N. 1564

R.G.
24370/2015

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI
BRESCIA
nei confronti di:

(omissis) N. IL (omissis)
inoltre:
(omissis) N. IL (omissis)

avverso la sentenza n. 1420/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA,
del 04/12/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere
PIERLUIGI DI STEFANO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PAOLO CANEVELLI che ha chiesto
il rigetto.

Udito l'avv. (omissis) che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Imputata e Procuratore generale propongo separati ricorsi avverso la sentenza
della Corte di appello di Brescia dei 4 dicembre 2014 che, riformando la sentenza 25
febbraio 2014 del Tribunale di Brescia che condannava (omissis)
per il reato di maltrattamenti, riquilificava il reato quale abuso dei mezzi di correzione

Udito, per la parte civile, l'Avv

o di disciplina continuato e percosse, con rideterminazione della pena; confermava le statuizioni civili salvo la rideterminazione le spese legali.

1.1. (omissis) , nei corso del 2012 insegnante della classe terza elementare dell' (omissis) , era denunciata da alcuni genitori per presunti maltrattamenti continuati ai danni di alunni, con condotta di violenza sia fisica che psicologica.

2. La sentenza impugnata riferisce gli esiti del processo di primo grado concluso con il riconoscimento della responsabilità della (omissis) per il reato di cui all'art. 572 cod. pen. .

2.1. La corte di appello, con riferimento alle specifiche deduzioni della difesa, osservava:

In ordine all'eccezione della presunta inutilizzabilità delle videoriprese effettuate all'interno dell'aula scolastica, sostenendosi da parte della difesa la necessità della autorizzazione del giudice sia per la ragione del luogo che del fatto che si trattava di intercettare comportamenti "comunicativi", riteneva di adeguarsi alla decisione emessa da questa corte di cassazione in fase cautelare affermava che «Sono utilizzabili le videoriprese effettuate dalla polizia giudiziaria in assenza di preventiva autorizzazione del giudice all'interno di un'aula scolastica, che non è ambiente riconducibile alla nozione di "domicilio" trattandosi di luogo aperto al pubblico. (Sez. 6, n. 33593 del 15/06/2012 - dep. 03/09/2012, C., Rv. 253198)».

2.2. Confermava la corretta ricostruzione delle vicende per la attendibilità delle prove orali utilizzate osservando, quanto alle presunte incongruenze delle dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio, che già ne aveva dato atto il Tribunale ritenendo che si trattasse di profili marginali e non indicativi di inattendibilità.

La Corte, però, osservava che *"non in tutti i casi presi in esame si sia in presenza di condotte risolventesi in atti di violenza fisica o comunque di per se stesse abnormi, e quindi di comportamenti inequivocabilmente vessatori"* e che *"tutti i fatti documentati, peraltro, si sono verificate durante l'orario di lezione e dunque, come del resto riconosciuto dal tribunale, non sono avulsi da tale specifico ambito"* osservando che del resto, come il contesto della classe apparisse del tutto normale senza segni di paura e di apprensione dei bambini anche mentre l'imputata teneva tali condotte. Valutate poi altre risultanze delle testimonianze dei bambini e degli adulti, la Corte giungeva alla conclusione che non si era affatto in presenza di un rapporto tra insegnante ed alunni indicativo di sentirsi questi ultimi vessati ed umiliati. La stessa imputata aveva riconosciuto sostanzialmente i fatti indicandone la ragione nella propria scelta di metodologie di insegnamento improntate alla severità.

2.3. La conclusione era quindi che non ricorreva affatto il dolo, ancorché generico, di sottoporre le vittime a fatti oggettivamente rientranti negli "maltrattamenti" di cui al reato contestato; difatti la finalità perseguita dall'agente "che comunque agiva nel convincimento di perseguire il fine di educare correggere la vittima" comportava che la stessa non avesse affatto ragione di percepire le proprie condotte come obiettivamente fonte di vessazione e umiliazione rilevante ai sensi dell'art. 572 cod. pen., come dimostrato dalla reazione dei minori. Ciò, quindi, imponeva la rivalutazione dei fatti da qualificare come reato continuato di cui all'articolo 571 cod. proc. pen. oltre alle percosse rilevabili nelle singole condotte.

Quanto alle statuizioni civili, confermava comunque l'entità del risarcimento dei danni.

3. Contro tale sentenza (omissis) deduce:

Con primo motivo la violazione legge per essere state utilizzate videoriprese che costituivano una forma di intercettazione di comunicazioni in luogo non aperto al pubblico nel quale la ricorrente aveva diritto di esclusione di terzi. Sostanzialmente ripete le questioni in diritto già poste nelle precedenti fasi.

Con secondo motivo il difetto di motivazione nella determinazione della pena.

Con terzo motivo la mera apparenza della motivazione sul motivo di impugnazione relativo alla dimostrazione della entità del danno avendo dato la Corte risposte solo generiche sulla assenza di adeguate indicazioni del modo di quantificare il danno.

4. il Procuratore generale deduce quale violazione legge e vizio di motivazione la qualificazione del reato ai sensi dell'art. 571 cod. proc. pen. anziché ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen. .

Richiamata la giurisprudenza di legittimità, osserva come le singole condotte fossero indicative di particolare violenza e la mutata contestazione risulti basata su una parcellizzazione delle prove.

4.1 La difesa di (omissis) ha presentato memoria per rilevare la inammissibilità del ricorso del pg.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E' fondato solo il ricorso del Procuratore Generale.

2. E' pacifico nella ricostruzione dei fatti da parte della Corte di appello che la ricorrente ebbe ad utilizzare in modo sistematico condotte rientranti nel concetto di "violenza" penalmente rilevante e la modifica di qualificazione giuridica del fatto rispetto alla sentenza di primo grado è stata basata essenzialmente sull'intento con il quale tali condotte violente erano state tenute.

2.1. La qualificazione giuridica è, però, chiaramente erronea alla luce dei costanti principi di questa Corte in tema di definizione dei rispettivi ambiti dei reati di cui agli articoli 571 e 572 codice penale:

2.2 «L'uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore, anche lì dove fosse sostenuto da "animus corrigendi", non può rientrare nell'ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione del giudice di merito qualificando ai sensi dell'art. 572 cod. pen., e non come abuso dei mezzi di correzione, la condotta di ripetuto ricorso alla violenza, sia psicologica che fisica, inflitta, per finalità educative, da una maestra di scuola materna ai bambini a lei affidati). (Sez. 6, n. 53425 del 22/10/2014 - dep. 22/12/2014, P.M. in proc. B., Rv. 262336)».

2.3. Anche il caso di specie, quindi, rientra pacificamente nella ipotesi di maltrattamenti in famiglia, come correttamente già ritenuto dal primo giudice, ed in tal senso il ricorso deve essere accolto con la trasmissione degli atti alla Corte di Appello perché, nell'ambito di tale diversa qualificazione del reato, determini nuovamente la pena.

3. È invece, inammissibile il ricorso della imputata. Il primo motivo ripete ancora le medesime questioni che questa Corte ha già risolto espressamente sin dalla fase cautelare, senza alcuna seria emergenza che muti la situazione fattuale per la quale era stata ritenuta la piena utilizzabilità delle videoriprese. Il secondo motivo riguarda profili di valutazione della pena che saranno oggetto del giudizio di rinvio e, comunque, le questioni erano poste in termini di fatto, quindi non deducibili in questa sede. Il terzo motivo è generico e, comunque, richiede valutazioni di fatto non consentita in sede di legittimità.

4. La sanzione pecuniaria va determinata come da dispositivo tenuto conto delle ragioni della inammissibilità.

P.Q.M.

Riquilificato il fatto come violazione dell'art. 572 cod. pen. rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia per la determinazione della pena.

Dichiara inammissibile il ricorso dell'imputata, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 in favore della cassa delle ammende.

Roma così deciso nella camera di consiglio del 18 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Pierluigi Di Stefano

il Presidente

Francesco Ippolito

